



COMUNICATO N. 246/DIV – 14 MARZO 2022

246/594

CAMPIONATO SERIE C 2021 – 2022

GARE DELL'11 E DEL 12 MARZO 2022

Si riportano i risultati delle gare disputate l'11 e il 12 Marzo 2022

12^a Giornata Ritorno

GIRONE B

ANCONA MATELICA	VITERBESE	2-2
CARRARESE	MODENA	2-3
IMOLESE	VIRTUS ENTELLA	1-1
LUCCHESE	REGGIANA	1-0
OLBIA	PESCARA	1-2
PISTOIESE	CESENA	0-1
PONTEDERA	FERMANA	1-2
SIENA	GUBBIO	1-2
TERAMO	AQUILA MONTEVARCHI	0-1
VIS PESARO	GROSSETO	2-1

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 14 Marzo 2022 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

"

GARE DELL'11 E DEL 12 MARZO 2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

SOCIETA'

AMMENDA

- € 1000** **VIS PESARO**
A) per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 25° minuto circa, un accendino sul terreno di gioco e, al 27° minuto circa, due bicchieri di plastica all'interno del recinto di gioco;
B) per avere alcuni suoi sostenitori, fra il 22° ed il 32° minuto circa del secondo tempo, proferito frasi offensive e minacciose nei confronti dell'Assistente Arbitrale numero due.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S. (r.proc. fed.).
- € 500** **MODENA** per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver fatto esplodere, al 13° minuto circa del primo tempo, un petardo di forte intensità.
Valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli e che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S (r. proc. fed, r. c.c.).
- € 500** **TERAMO** per avere una decina di suoi sostenitori, al termine della gara, proferito parole offensive nei confronti di un componente della Procura Federale.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S. (r.proc. fed.).
- € 300** **CARRARESE** per avere i suoi sostenitori, durante i minuti di recupero a fine gara, intonato per due volte cori oltraggiosi nei confronti di Istituzioni calcistiche.
Ritenuta la continuazione e valutate le modalità complessive dei fatti, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S. (r. proc. fed, r. c.c.).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE **A TUTTO IL 18 MARZO 2022 ED € 500 EURO AMMENDA**

DEOMA DANIELE (LUCCHESI)
per avere, al 94° minuto, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro, in quanto, usciva intenzionalmente dall'area tecnica, e protestava nei confronti di una sua decisione arbitrale.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

DIRIGENTI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

RUSSO BRUNO (LUCCHESI)

CONSULENTI NON ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE **A TUTTO IL 18 MARZO 2022**

CORRENTE BIAGIO

(VITERBESE)

per avere tenuto un comportamento non corretto prendendo posto, per tutto il secondo tempo della gara, sulla panchina aggiuntiva, pur non essendo inserito in distinta gara.

Irrogazione e misura della sanzione in applicazione degli artt. 2, comma 2, 4 e 13, comma 2, codice giustizia sportiva, valutate le modalità complessive dei fatti (r.proc. fed.).

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500 DI AMMENDA

BALLONI MICHELE

(CARRARESE)

per avere, al 40° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto, si alzava dalla panchina aggiuntiva e protestava gesticolando nei confronti di una sua decisione arbitrale.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

ALLENATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

DI NATALE ANTONIO

(CARRARESE)

AMMONIZIONE (I INFR)

VIGLIOTTI ARCANGELO

(IMOLESE)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

LUCIANI ALESSIO

(REGGIANA)

per avere, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta in quanto, dalla distanza di 20 metri, scagliava con forza il pallone verso la panchina aggiuntiva avversaria, colpendo uno dei componenti della stessa, senza provocargli conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione dell'art. 38 C.G.S., valutate le modalità della condotta.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

MINALA JOSEPH MARIE

(LUCCHESI)

CALCIATORI NON EPSULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

GAMBALE DIEGO

(AQUILA MONTEVARCHI)

per aver pronunciato per tre volte in un unico contesto un'espressione blasfema al 18° minuto circa del secondo tempo, mentre si accomodava in panchina dopo essere stato sostituito.

Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 37 C.G.S., ritenuta la continuazione e applicati i principi enunciati nella decisione 0102/CSA 2021-2022 (r. proc. fed.).

AMMENDA € 500

ABDOU DOUMBIA (CARRARESE)
per avere fatto accesso all'interno degli spogliatoi al termine della gara in compagnia di un bambino, indicato come suo figlio, nonostante fosse squalificato, in violazione dell'art. 21, comma 3, CGS.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 9, 13, comma 2, 19, comma 3 e 21, comma 3, C.G.S., in considerazione della modalità complessive dei fatti. (r. proc. fed, r. c.c.).

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

MERCATI ALESSANDRO (AQUILA MONTEVARCHI)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

PAPA SALVATORE (ANCONA MATELICA)
SABOTIC MINEL (CARRARESE)
VEROLI DAVIDE (PESCARA)
SAINZ MAZA LOPEZ MIGUEL ANGEL (GUBBIO)
CIOCCI GIUSEPPE (OLBIA)
ZAMPARO LUCA (REGGIANA)
RICCI LUCA (VITERBESE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)

MILANI LORENZO (PONTEDERA)
POMPETTI MARCO (PESCARA)
SACCANI MATTEO (VIS PESARO)
FUMAGALLI ERMANNO (VITERBESE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

DUTU EDUARD (AQUILA MONTEVARCHI)
GRASSINI DAVIDE (CARRARESE)
STEFFE' DEMETRIO (CESENA)
FOGLIA FABIO (PONTEDERA)
PAPINI FEDERICO (LUCCHESI)
FARRONI ALESSANDRO (VIS PESARO)
PICCININI STEFANO (VIS PESARO)

AMMONIZIONE (XII INFR)

VANO MICHELE (PISTOIESE)

AMMONIZIONE (XI INFR)

CIGARINI LUCA (REGGIANA)
GAVAZZI FABIO (VIS PESARO)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

ARDIZZONE FRANCESCO	(CESENA)
CANCELLOTTI TOMMASO	(PESCARA)
DI NOIA GIOVANNI	(GUBBIO)
MARTINELLI RICCARDO	(VITERBESE)

AMMONIZIONE (VII INFR)

SHIBA CRISTIAN	(PONTEDERA)
GRAZIANO GIOVANNI	(FERMANA)
BELlich MARCO	(LUCCHESI)
SCIAUDONE DANIELE	(REGGIANA)
FAVALLI ALESSANDRO	(SIENA)
ACQUADRO ALBERTO	(VIS PESARO)
MEGELAITIS LINAS	(VITERBESE)

AMMONIZIONE (VI INFR)

ROLFINI ALEX	(ANCONA MATELICA)
CIOLLI ANDREA	(GROSSETO)
RAIMO ALESSANDRO	(GROSSETO)
LIA DAMIANO BIAGIO	(IMOLESE)
ARMELLINO MARCO	(MODENA)

AMMONIZIONE (III INFR)

RODIO FRANCESCO	(FERMANA)
MILANI NICOLÒ	(IMOLESE)
RENZETTI FRANCESCO	(MODENA)
RAGATZU DANIELE	(OLBIA)
PERTICA GIANVITO	(PISTOIESE)
FARCAS RICARDO FLORIN	(SIENA)
GUBERTI STEFANO	(SIENA)

AMMONIZIONE (II INFR)


BRAMBILLA ALESSIO	(CESENA)
ARRAS DAVIDE	(GROSSETO)
D'AMICO FELICE	(GUBBIO)
LADINETTI RICCARDO	(OLBIA)
PISANO FRANCESCO	(OLBIA)
GUILLAUMIER MATTHEW	(SIENA)
SADIKI KOSOVAR	(VIRTUS ENTELLA)

AMMONIZIONE (I INFR)

GIANNETTI NICCOLÒ	(CARRARESE)
BERTI TOMMASO	(CESENA)

IL GIUDICE SPORTIVO

Dott. Stefano Palazzi



Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall'art. 71 C.G.S.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società

Pubblicato in Firenze il 14 Marzo 2022

IL PRESIDENTE
Francesco Ghirelli